

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
ROMA CAPITALE
SEGRETERIATO DIREZIONE GENERALE

27 OTT 2016

N. FC/ 32970

Dipartimento Tutela Ambientale

20 OTT. 2016

Prot. QL. 58914

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. ~~8~~ 7 del 27 OTT. 2016

LA SINDACA

Oggetto:

Applicazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015 inerenti l'attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, previsti dal Nuovo PGTV (D.A.C. n. 21/2015), all'interno della Z.T.L. "Fascia Verde" per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico.

VISTO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DOTT. PASQUALE LIBERO PELUSI

VISTO

L'ASSESSORA

ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

DOTT.SSA PAOLA MURARO

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e le Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 212/2014 e n. 222/2015 hanno assegnato al Dipartimento Tutela Ambientale ed in particolare alla U.O. Tutela dagli Inquinamenti i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003 e s.m.i., è stata approvata, in ottemperanza al D.Lgs. n. 351/1999 e s.m.i., la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente e sono stati individuati i Comuni ad alta criticità (Zona A), nello specifico: Comune di Roma e di Frosinone;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;

le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone A e B prevedano una serie di interventi di tipo permanente, programmato ed emergenziale predisponendo, per questi ultimi, un Piano di Intervento Operativo che preveda le modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico nel breve termine;

con le deliberazioni di Giunta comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n.790/2001, n.797/2002, n. 615/2006 n.185/2007 e s.m.i., erano stati già adottati, all'interno della "Z.T.L. - Anello Ferroviario", una serie di provvedimenti permanenti (tuttora in vigore) di interdizione alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più inquinanti (autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1", autoveicoli diesel "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", ciclomotori e motoveicoli diesel, a tre e quattro ruote, "Pre-Euro 1" ed "Euro 1", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi "Pre-Euro 1");

con la deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011, in ottemperanza al sopraggiunto Piano di Risanamento regionale, sono stati approvati i provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, individuando ulteriori interventi permanenti, interventi programmati ed il Piano di Intervento Operativo per l'adozione degli interventi emergenziali;

con la sopracitata deliberazione di G.C. n. 242/2011 è stata prevista l'adozione, a partire dal 1 novembre 2012, del provvedimento inerente l'estensione del divieto permanente di accesso e circolazione, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", ai seguenti veicoli a motore endotermico: autoveicoli alimentati a benzina "Euro 1", autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 2", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi "Euro 1";

nelle more dell'aggiornamento, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, della segnaletica stradale, posta al confine dell'Anello Ferroviario, con le Ordinanze sindacali n. 240 del 25/10/2012, n. 243 del 31 ottobre 2013, n. 46 del 28 marzo 2014, n. 62 del 26/03/2015 e da ultimo con la Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 25/03/2016, si è dato applicazione a quanto disposto nella succitata Deliberazione di G.C. n. 242/2011;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), nell'ambito del quale sono stati individuati degli interventi per la qualità dell'aria da attuare nell'Anello ferroviario e nella Fascia Verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal succitato Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria secondo uno specifico cronoprogramma;

conseguentemente, ai fini della tutela della qualità dell'aria, si è reso necessario istituire, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del Codice della Strada, contenuto nel D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. una nuova zona a traffico limitato, per la zona "Fascia Verde" prevista dal nuovo P.G.T.U. delimitando il perimetro di zona;

al riguardo, il PGTU al paragrafo 3.3 ha previsto che l'attuazione degli interventi di regolamentazione della circolazione "saranno decisi con successivi atti della Giunta Capitolina (...) anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mobilità e di qualità dell'aria";

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stata istituita la Z.T.L. "Fascia Verde", modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già esistente (incluso il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti, così come specificato nell'allegato C della stessa deliberazione), nonché definiti nel dettaglio i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, permanenti e programmati, all'interno della "Fascia verde" in attuazione a quanto previsto dal PGTU, ai quali occorre dare applicazione mediante Ordinanza, nelle more della predisposizione della segnaletica da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti;

i provvedimenti restrittivi di cui al presente atto interessano di conseguenza anche l'ambito Z.T.L. "Anello Ferroviario" (di cui all'allegato C della D.C.S. n. 4/2015), ambito incluso all'interno della nuova Z.T.L. "Fascia Verde" (ALLEGATO I);

i provvedimenti di limitazione della circolazione succitati riguardano i veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione che rappresentano i veicoli a maggior impatto ambientale, e che tra essi non si intendono ricompresi i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15/10/2014 è stato approvato il nuovo Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2;

la Regione Lazio ha comunicato ufficialmente la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea, nei confronti dell'Italia, per i superamenti dei valori limite del NO₂ registrati nel territorio italiano tra il 2010 ed il 2012, in diverse zone e agglomerati del territorio nazionale, tra cui Roma, ed anche per la mancata attuazione di misure appropriate tali da garantire la conformità ai valori limite di NO₂;

il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali adottati sia all'interno dell'Anello Ferroviario che della Fascia Verde, ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni degli inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (relativamente alla sola media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite;

si registra, invece, per il materiale particolato (PM10) un numero di superamenti (riferito all'anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti e, per il biossido di azoto (NO₂), il superamento del limite riferito alla media annuale, previsto dalle stesse normative;

considerato che, in via prioritaria, occorre tutelare la salute della popolazione avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

considerato che i benefici in termini emissivi conseguibili con gli interventi del nuovo PGTU e conseguentemente, in subordine alle condizioni meteo climatiche, le riduzioni in termini di concentrazioni degli inquinanti in aria, consentono potenzialmente una diminuzione del rischio di danno alla salute;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa in materia ambientale a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto legislativo n.195/2005 e, da ultimo, dal Decreto legislativo n.155/2010;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., Codice della Strada;
Visto il T.U.E.E.L.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005 n. 195;
Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, con la quale è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio;
Vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15/10/2014;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.767 del 01/08/2003;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 938 del 8/11/2005;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 217 del 18/05/2012;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 536 del 15 settembre 2016;
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;
Vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
Viste le Deliberazioni di Giunta comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n. 790/2001; 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007, 563/2007;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011, adottata in ottemperanza al sopraggiunto Piano di Risanamento regionale, con la quale sono stati approvati i provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27/11/2015;
Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 del 11/12/2015;
Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 25/03/2016;

in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta capitolina n. 4 del 27/11/2015 inerente *"Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) all'interno della zona "Fascia Verde" per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) "Fascia Verde" e modifica del perimetro della Z.T.L. "Anello Ferroviario.""*;

nelle more della predisposizione della segnaletica stradale, posta al confine della Z.T.L. "Fascia Verde", da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale,

ORDINA

FERMO RESTANDO quanto disciplinato nella Z.T.L. Anello Ferroviario in termini di circolazione per i veicoli di cui alle D.G.C. nn. 790/2001 - 797/2002 - 615/2006 - 185/2007 - 562/2007 (autoveicoli benzina Euro 0; autoveicoli diesel Euro 0 - 1; ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote 2 e 4 tempi Euro 0) nonché alla DGC n. 242/2011 (autoveicoli benzina Euro 1 e autoveicoli diesel Euro 2; ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote 2 e 4 tempi Euro 1),

- 1) all'interno della **Z.T.L. FASCIA VERDE** (definita nell'**Allegato I**) **DAL 1 NOVEMBRE 2016 AL 31 OTTOBRE 2017**, il divieto di accesso e di circolazione, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, **dal lunedì al venerdì**, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, alle seguenti categorie veicolari:
 - 1.1) autoveicoli ad accensione comandata (**benzina**) **"PRE-EURO 1"** **"EURO 1"** ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive.
 - 1.2) autoveicoli ad accensione spontanea (**diesel**) **"PRE-EURO 1"**, **"EURO 1"** ed **"EURO 2"**, (ovvero **non conformi**, a seconda della categoria di veicolo, alla

Direttiva 98/69/CE – Riga A e successive oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);


2) di esentare dal divieto di cui al punto 1) le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
- b) veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua, luce, gas telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme;
- c) trasporto collettivo pubblico;
- d) veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
- e) trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;
- f) veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- g) trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;
- h) veicoli regolamentati ai sensi della Del. A.C. n. 66/2014.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI



ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La Z.T.L. "Fascia Verde" (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
VIA DI ACQUAFREDDA;
VIA DI NAZARETH;
VIA DI BOCCEA;
VIA MATTIA BATTISTINI;
VIA DEL FORTE BRASCHI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA MONTIGLIO;
VIA ARBIB PASCUCCI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA TRIONFALE;
VIA IGEA;
VIA DELLA CAMILLUCCIA;
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);
VIA PARETO;
VIA G. FABBRONI;
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
VIA DEI DUE PONTI;
FIUME TEVERE;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA B

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FIUME TEVERE;
FIUME ANIENE;
VIA DEI PRATI FISCALI;
VIALE JONIO;
VIA UGO OJETTI;
VIA ARTURO GRAF;
VIA KANT;
VIA E. GALBANI;
VIA PALOMBINI;
VIA DI CASAL DEI PAZZI;
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
VIA DEL FRANTOIO;
VIA I. GIORDANI;
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA C

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA
CAPANNELLE);
VIA DELLE CAPANNELLE;
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI
MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA
DEL BEL RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA - PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.